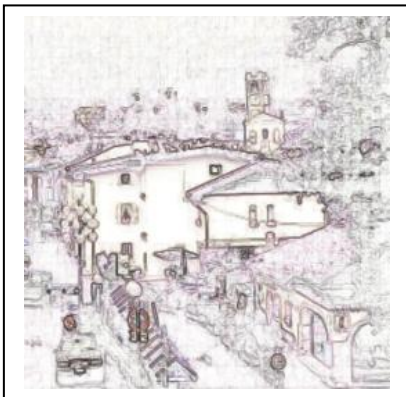


Allegato "A"
all'atto in data 1 marzo 2008 n. 81563/9747 di rep.



FONDAZIONE
"Mons. Giacomo CARETTONI"
O.N.L.U.S.

Corso Milano, 37
25056 Ponte di Legno (BS)
Codice Fiscale 81003050176
E-mail: rsacarettoni@tin.it
☎ 0364/91161 ☎ 0364/902035

STATUTO

Fondazione "Mons. Giacomo Carettoni" - O.N.L.U.S.

STATUTO

PREMESSE

La Fondazione (ex IPAB) ha avuto origine da varie disposizioni testamentarie, la prima delle quali risale al 1861, ad essa seguirono vari lasciti e donazioni fino al 1928.

Esattamente ha avuto origine dalle seguenti disposizioni:

1^a testamento 16 settembre 1861 di Sandrini Maria fu Giuseppe

2^a testamento 16 giugno 1882 di Bulferetti Maddalena

3^a testamento Avv. Francesco Caretoni

4^a testamento 20 giugno 1904 di Don Giacomo Caretoni fu Bortolo. I fratelli Caretoni lasciano la loro casa perché se ne faccia un piccolo ospedale ed un ricovero per vecchi e bisognosi, dandolo in gestione all'E.C.A. (Ente Comunale Assistenza) che si avvale dell'opera delle Suore di Carità della congregazione Beata Capitanio e V.Venosa, così come indicato nel testamento.

5^a testamento 12 ottobre 1906 di fausto Bezzi fu Giacomo

6^a testamento 15 agosto 1907 di Toloni Domenico fu Giuseppe

7^a offerta 27 agosto 1913 di bianca lamj vedova Mirelli

8^a donazione 12 marzo 1920 Ditta Brichetti eredi Fu Gio.Maria

9^a donazione 28 giugno 1921 di Francesco Beccagutti fu Gio.Antonio di Breno

10^a lascito 26 febbraio 1916 di Favallini Gio.battista fu Omobono

11^a Lascito Cattaneo Beniamino fu Alessio

12^a donazione 17 agosto 1929 Zanimoni Maddalena

13^a lascito 1 ottobre 1928 Rota Giacomo fu Giacomo.

E' stata eretta in Ente Morale con R.D. del 22/03/1943 ed è stata sottoposta alla disciplina di cui alla Legge 17 luglio 1890 n. 3972 e al D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, successive modificazioni ed integrazioni.

Si trasforma in ENTE MORALE con persona giuridica di diritto privato in virtù della Legge n. 328/2000, del D.Lgv. 207/2001 e della Legge Regionale Lombardia n. 1/2003 ed è retto dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.C. e dal presente Statuto.

Art. 1

-Denominazione-

Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata **"FONDAZIONE "Mons. Giacomo CARETTONI" – O.N.L.U.S.** (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) con sede legale a Ponte di Legno, provincia di Brescia, in Corso Milano, 37.

Ha le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di unità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Non persegue finalità di lucro e intende operare nell'ambito dei servizi socio sanitari coerentemente ai principi cristiani e dalla volontà del fondatore.

La Fondazione "Mons. Giacomo CARETTONI" svolge la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia ed ha la sede legale principale in Ponte di Legno (Bs), Corso Milano, 37.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S".

Art. 2

-Scopi istituzionali-

La fondazione "Mons. Giacomo CARETTONI" ha per scopo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'istruzione, della formazione e della beneficenza. Potrà pertanto, tra l'altro, erogare assistenza di ogni tipo, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimono compiutamente la risposta ai bisogni delle persone nei casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e solitudine sociale, con particolare riferimento agli anziani ed alle persone non autosufficienti e/o disabili, promuovendo la realizzazione di ogni iniziativa al rapporto persona-benessere concepito secondo la tradizione dell'insegnamento della Chiesa Cattolica, nel rispetto delle libere opinioni e scelte di ogni individuo, provvedendo anche, quale attività del tutto strumentale alla precedente, all'animazione del volontariato in genere ed alla promozione di iniziative intese a sensibilizzare e coinvolgere enti, cittadini, comunità locali e la pubblica amministrazione per una reale attenzione alle necessità delle persone più deboli, collaborando con le diverse istituzioni per le finalità comuni nell'interesse delle persone assistite.

Per il raggiungimento dei fini, la Fondazione "Mons. Giacomo CARETTONI" si propone di svolgere l'attività nei settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) beneficenza;
- d) istruzione;
- e) formazione;

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

1. la valorizzazione e l'opera del volontariato. Può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità anche in vista della possibile gestione associata dei servizi e presidi.
2. l'assistenza alla tutela e al recupero di persone anziane versanti in condizioni di non autosufficienza, totale e/o parziale, anche sociale, di qualsiasi condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).
3. l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture Protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane e utenti del servizio.
4. l'organizzazione e l'erogazione dei servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale.
5. La persona da inserire in R.S.A., nel C.D.I. e nei Mini Alloggi viene scelta secondo le seguenti priorità:
 - A. residenti o con familiari nei Comuni di Ponte di Legno (BS) e di Temù (BS);
 - B. residenti nei Comuni della Valle Camonica;
 - C. residenti nel territorio della Regione Lombardia, dando priorità agli anziani dei Comuni limitrofi di altre ASL;
 - D. l'ospite in posto autorizzato ha diritto, in base alla data d'ingresso ad essere accreditato.

Ai fini del pagamento del servizio, per gli utenti/ospiti residenti nei Comuni di Ponte di Legno (BS) e di Temù (BS) prima dell'accoglimento potrà, se del caso ed a discrezione del Consiglio d'Amministrazione, essere ammesso uno sconto di retta.

6. la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività.
7. la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La Fondazione "Mons. Giacomo CARETTONI" potrà, inoltre, svolgere ogni attività economica, mobiliare ed immobiliare, che ritenga necessaria, utile e comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali purché non siano attività diverse da quelle sopra descritte, se non alle stesse direttamente connesse, fermo restando l'osservanza dell'articolo 1 del presente statuto e della normativa nazionale e regionale in materia di persone giuridiche private e di ONLUS di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460.

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l'uso acronimo ONLUS negli atti della fondazione sono subordinati all'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

Art. 3 **-Patrimonio-**

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 25 settembre 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 24 del 29 novembre 2002, e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Art. 4

-Mezzi finanziari-

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

La Fondazione "Mons. Giacomo CARETTONI" provvede al perseguimento dei suoi scopi con le eventuali rendite patrimoniali, con le contribuzioni di enti e privati non destinate ad aumento del patrimonio, con le pubbliche offerte, con i proventi derivanti da eventuali partecipazioni azionarie ed a attività economiche collaterali e con le rette dei servizi versate direttamente dalle persone assistite o da terzi.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

-Organi-

Sono organi dell'Istituzione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Direttore Generale
- d) Revisore Contabile;

Art. 6

-Presidente-

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio d'Amministrazione medesimo.

Art. 7
-Compiti del Presidente-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Egli convoca e presiede il Consiglio ed ha la legale rappresentanza della fondazione.

E' il garante delle finalità caritative, sociali ed educative dell'opera e della fedeltà all'ispirazione originaria.

Assicura l'espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 13, anche conferendo ai singoli Consiglieri specifici incarichi di indirizzo e controllo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente e in mancanza di questi, il Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, il Consigliere più anziano d'età.

Art. 8
- Consiglio di amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente:

- a) n. 3 membri di nomina del Sindaco del Comune di Ponte di Legno (BS), di cui uno residente e indicato dai cittadini della frazione Precasaglio;

- b) Parroco pro-tempore della parrocchia della "SS. Trinità" del Comune di Ponte di Legno (BS) – membro di diritto;
- c) un rappresentante degli Ospiti – utenti del servizio, nominato dall'assemblea degli stessi;
- d) n. 2 membri di nomina del Sindaco del Comune di Temù (BS).

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni (escluso il Parroco) a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Esso svolge la propria attività nel perseguimento delle finalità caritative sociali ed educative dell'opera e nella fedeltà all'ispirazione originaria.

Ai membri degli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito con legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.P.A.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

A garanzia del buon funzionamento della fondazione, il Presidente attiva la nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dello stesso. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza di detto mandato, alla nomina provvederà l'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Le nomine vengono in ogni caso comunicate all'autorità tutoria.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

La decadenza o la cessazione per dimissioni, morte ed impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio e immediatamente comunicata alle autorità Tutoria ed ai soggetti che, ai sensi dell'art. 8, provvedano alla sostituzione.

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed in tal caso all'unanimità.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del consiglio coloro che, avendo interesse personale, non possono prendere parte alle deliberazioni.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art . 12

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il segretario-direttore generale dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) deliberare la quantificazione delle rette ed ogni altro atto di amministrazione.
- d) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- e) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- f) forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- g) affida il Servizio di cassa ad Istituti bancari di notoria solidità;
- h) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Direttore Generale dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni;
- i) nomina il Revisore dei Conti e ne fissa il compenso;

L'esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti dell'amministrazione ai quali il Consiglio avrà pieno accesso.

Art. 14

-Direttore Generale-

In forza di apposita delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell'articolo 18 del Codice Civile, il Direttore Generale provvede alla predisposizione degli atti del Consiglio di Amministrazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive, dei poteri e delle competenze attribuitegli.

Le norme sui poteri e sulle responsabilità del direttore Generale sono contenute in un apposito disciplinare di conferimento di incarico che definirà, altresì, il compenso e la durata del contratto.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario.

Art. 15

-Revisore dei Conti-

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato per una sola volta. Il revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. Del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale.

Il Revisore dei Conti qualora ravvisi particolare necessità deve fare richiesta scritta al Presidente di convocazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 16

-Esercizio finanziario-

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione ed è regolato da apposito contratto-capitolato dallo stesso deliberato.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Art. 17

-Regolamenti interni-

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni del Segretario Direttore Generale e dei responsabili dei

Servizi e dei Settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

- Modifiche statutarie - Norme sull'estinzione-

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta all'unanimità ovvero, in seconda votazione, da almeno 4/5 dei componenti ivi compreso il Presidente.

Le modifiche statutarie possono essere adottate solo se non stravolgono i connotati inderogabili voluti dal fondatore.

La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l'impossibilità per il Consiglio di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo all'estinzione della fondazione previa decisione conforme del Consiglio di Amministrazione assunto all'unanimità ovvero, in seconda votazione dai 4/5 dei componenti, ivi compreso il Presidente.

Nel rispetto della volontà del fondatore, i beni residui dovranno essere devoluti dall'autorità tutoria ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbia scopi analoghi ed ispirazione cristiana o ad un ente ecclesiastico, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

A tale scopo l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'Art. 27 del Codice Civile.

Art. 19

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge e secondo le indicazioni dettate dal Consiglio D'Amministrazione.

Art. 20

-Norme generali-

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente, in particolare si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.

F.to Bianchi Pietro Luigi
F.to Notaio Francesco Trapani

(I.S.)

Fondazione "Mons. Giacomo Carettoni" - O.N.L.U.S.